3/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 59603** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna n. 361 del 9 novembre 2021.

promosso da:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ~~regionale~~ per l'Emilia-Romagna, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*;

contro

NISTICO' Rosalba, C.F. NSTRLB59D51C532X, nata l'11.04.1959 a Catanzaro, residente in Roma, alla via Nicola Abbagnano 2, sc. D, int.9, non costituita;

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 24 settembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. Oriella Martorana; nessuno presente per la parte appellata; il V.P.G., Cons. Alfio Vecchio, per la Procura Generale;

Ritenuto in

FATTO

1.Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha pronunciato condanna a carico della sig.ra Rosalba Nisticò al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, dell'importo di 476,00 euro (quattrocentosettantasei/00), oltre a rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione della retribuzione relativa al periodo in contestazione sino alla data di deposito della sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata del suddetto importo fino al soddisfo, ponendo a carico della convenuta le spese di giudizio, liquidate in 194,96 euro (centonovantaquattro/96).

2. La vicenda ha tratto origine da una nota, datata 3 ottobre 2018, con la quale la Questura di Piacenza ha segnalato alla Procura regionale contabile di aver costituito in mora la convenuta, dipendente dal Ministero dell'Interno e all'epoca dei fatti in missione presso la Questura di Piacenza, come conseguenza della notifica alla stessa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari aventi a oggetto la contestata violazione, in concorso con il suo medico curante, delle fattispecie di cui agli artt. 640, c. 2, n. 1 (truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico), 110 (concorso di persone nel reato)

e 479 (falso ideologico) del codice penale.

I fatti originano da un certificato medico presentato dalla convenuta all'Amministrazione di appartenenza allo scopo di fruire di un periodo di malattia; detto certificato successivamente è risultato falso, in quanto è stato provato che la sig.ra Rosalba Nisticò nel periodo in questione era all'estero, dove peraltro è stato dimostrato si trovava anche il giorno in cui risultava, dal certificato, essere stata sottoposta a visita dal proprio medico curante.

Per tali fatti la prevenuta, a esito del procedimento penale iniziato a suo carico, è stata condannata dal Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 136/2019, a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (disciplinante l'applicazione della pena su richiesta).

La sentenza è successivamente divenuta irrevocabile.

La posizione del medico curante della convenuta, invece, è stata stralciata sulla base della motivazione per cui "*il fatto non sussiste*".

Per i medesimi fatti l'odierna appellata, a seguito di procedimento disciplinare, è stata altresì sospesa dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi.

Avverso quest'ultima sanzione la sig.ra Nisticò ha fatto ricorso al Tribunale ordinario, Sezione del Lavoro, di Bologna che, con sentenza n. 331/2020, ha rigettato il ricorso.

In tale condotta la Procura regionale ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile, per un ammontare del danno che ha quantificato in complessivi € 3.821,89, oltre a rivalutazione e interessi.

L'Ufficio Requirente, nel dettaglio, assumeva che dalla condotta tenuta dalla dipendente in oggetto fosse derivato, innanzitutto, un danno patrimoniale

diretto a carico dell'Amministrazione datoriale, conseguente alla percezione indebita di emolumenti stipendiali e accessori, erogati sulla base di un certificato medico attestante il falso.

Sulla base della documentazione fornita dal Ministero dell'Interno, la Procura procedente determinava in 476,00 euro l'importo del danno in questione, calcolato in virtù di una proporzione operata tra la retribuzione complessivamente corrisposta alla convenuta nel corso del 2018, comprensiva di indennità di amministrazione e di vacanza contrattuale, e gli otto giorni per i quali era stata illegittimamente erogata.

La Procura riteneva che la sig.ra Rosalba Nisticò avesse altresì provocato all'Amministrazione di appartenenza un danno all'immagine.

In proposito, affermato che all'odierna fattispecie non potesse applicarsi la disciplina dettata dall'art. 55-*quater* (rubricato "*Licenziamento disciplinare*") del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto il procedimento disciplinare a carico della convenuta non si era concluso con il licenziamento, invocava l'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 51 e seguenti c.g.c., in ragione della presenza di un danno all'immagine conseguente a un delitto commesso da un pubblico dipendente a detrimento di una Pubblica Amministrazione.

La Procura, più nello specifico, affermava che il danno all'immagine si sarebbe realizzato pur in assenza di clamore mediatico sulla vicenda, richiamando, a supporto di tale tesi, la giurisprudenza contabile secondo la quale il *clamor* può essere rappresentato anche dalla divulgazione dei fatti di reato di cui alla condanna penale avvenuta esclusivamente all'interno dell'Amministrazione danneggiata, essendo il profilo interno ed esterno

dell'immagine della Pubblica Amministrazione ugualmente meritevoli di tutela e considerazione, e non essendo, al contrario, indispensabile il ricorrere di una rilevanza esterna della vicenda delittuosa.

In merito alla determinazione dell'importo risarcitorio per tale voce di danno, in assenza di stime precise sull'entità del pregiudizio verificatosi, invocava il ricorso alla valutazione equitativa, sulla base dei criteri oggettivo, soggettivo e sociale, anche in rapporto agli emolumenti stipendiali percepiti dalla dipendente nel periodo cui si riferiva la condotta delittuosa.

Pertanto, valutati, in particolare, la gravità del comportamento illecito tenuto dalla dipendente la cui qualifica è di assistente amministrativo, la recidiva, la valenza rappresentativa assunta dalla stessa nella Questura presso la quale era in missione, la strumentalizzazione compiuta della funzione pubblica al conseguimento di scopi illeciti nonché, da ultima, l'ampiezza della diffusione della vicenda nell'ambiente sociale, la Procura riteneva corretto quantificare il detrimento all'immagine allo Stato in euro 3.345,89 (pari all'importo di due mensilità di stipendio pagate alla Nisticò nell'anno 2018).

Nel rassegnare le conclusioni, per quanto sopra esposto, la Procura regionale chiedeva che Nisticò Rosalba venisse condannata al pagamento della somma complessiva di 3.821,89 euro in favore del Ministero dell'interno, o alla diversa somma che la Sezione adita ritenesse dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e alle spese di giudizio.

3. La gravata sentenza riconosceva fondata la domanda relativa alla prima posta di danno azionata dalla Procura, mentre rigettava la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per lesione all'immagine

dell'Amministrazione datoriale.

4. Con atto di appello parziale del 30 dicembre 2021, notificato il 18/1/2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe.

Lamenta l'appellante che "*La motivazione del rigetto del danno all'immagine appare erronea e contraddittoria sotto diversi profili*. *In primo luogo, appare sbagliata l'esclusione di applicabilità dell'art. 55-quater, c. 1-bis, sulla base dell'argomentazione della Sezione Giur. Emilia-Romagna. È evidente che la ratio della norma è quella di punire ogni assenteismo fraudolento dei pubblici dipendenti anche se la frode sia realizzata sulla causa di giustificazione dell'assenza (attraverso un falso certificato di malattia, come nel caso di specie, non per ferie come erroneamente detto nella sentenza) e non soltanto nei casi di frode nell'uso del cartellino o badge.*

Il disagio ed il disservizio per la PA che conseguono ad una frode nell'utilizzo del periodo di malattia (con certificati falsi di medici, più o meno compiacenti) sono esattamente gli stessi che causano la timbratura falsa del cartellino; dunque, non avrebbe alcun senso un trattamento sanzionatorio meno grave o ritenere non lesa l'immagine della PA nel caso del documento falso.

Nel procedimento disciplinare avviato contro la Nisticò il 7 settembre 2018, veniva contestato quanto contemplato dall'art. 62, comma 9, 2 a) che richiama le ipotesi considerate nell'art. 55 quater, comma I lett. a) in ordine (...) alla giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia', ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza

preavviso, anche se poi la sanzione decisa è stata diversa.".

Passando, poi, a considerare il danno all'immagine di tipo generale, lamenta che la Sezione territoriale sarebbe incorsa in contraddizione laddove, dopo aver affermato che il *clamor fori* può ritenersi integrato anche in assenza della pubblicazione sui *mass media*, contraddice l'assunto allorché afferma che *"Parte attrice non può essere esonerata dal fornire una prova, seppur di natura indiziaria, di un'avvenuta divulgazione che superi una soglia minima di lesività, tale da giustificarne la risarcibilità.".*

E ancora "*Se il Collegio voleva trovare degli indizi di diffusione della vicenda ne aveva in abbondanza negli atti depositati dalla Procura.*

La signora Nisticò ha utilizzato Facebook per mettere le sue foto scattate in Inghilterra, foto dalle quali si è subito compreso l'illecito.

L'utilizzo di un tale strumento (uno dei social più diffusi) ha consentito l'accesso di un numero imprecisato di pubblici dipendenti e no, che hanno potuto rendersi conto della presenza all'estero della dipendente pubblica nel periodo in cui sarebbe stata in malattia.

La signora Nisticò dicendo di stare male ha chiamato per telefono dall'Inghilterra il suo ufficio rivelando anche in tal modo di non essere in casa in malattia, come ha compreso subito il capo ufficio dallo squillo del telefono fisso.

È evidente che tali comportamenti rivelano una scarsissima preoccupazione per le conseguenze dell'illecito ed hanno attirato l'attenzione non solo degli impiegati dell'ufficio inquirente ma anche di altri venuti al corrente dei comportamenti rivelatori e/o del certificato falso.

Nell'informativa si parla di un riscontro con l'Ufficio Polizia di Frontiera c/o

lo scalo aereo di Malpensa, dove si appurava che, sebbene ufficialmente assente per stato di malattia, la Nisticò risultava nella lista passeggeri del volo Milano Malpensa — Manchester, con data di partenza 1° agosto e ritorno in data 5 agosto 2018.

Dunque, anche la polizia di frontiera e i funzionari dell'Aeroporto sono venuti a conoscenza della vicenda.

È evidente che anche il medico (ed il legale dello stesso) che è stato prima coinvolto nel procedimento penale, è venuto a conoscenza della vicenda della Nisticò per cui ha rischiato una condanna per falso. C'è stato anche un procedimento disciplinare (con funzionari e dirigenti che hanno valutato e sanzionato la Nisticò) cui ha fatto seguito un procedimento davanti al giudice civile, presso cui la Nisticò ha impugnato la sanzione disciplinare e l'apparato dello stesso giudice.".

Dopo aver richiamato ampia giurisprudenza, sia delle Sezioni territoriali, che delle Sezioni centrali d'Appello, sugli arresti interpretativi maggioritari in tema di *clamor fori*, conclude chiedendo la condanna della appellata al risarcimento al Ministero dell'Interno della somma di euro 3.821,89, compresa la somma di euro 3.345,89 per danno all'immagine della P.A.

5. All'udienza pubblica fissata il 4 dicembre 2024 mancando in atti documentazione attestante la regolarità delle notifiche, la trattazione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 24 settembre 2025, con ordine alla segreteria di dare comunicazione dell'estratto del verbale alla Procura Generale affinché provvedesse a notificarlo a parte appellata.

6. All'udienza odierna, il P.M., nel riportarsi all'atto di appello, ha preliminarmente evidenziato la ritualità della notifica effettuata alla

controparte, nonché il suo perfezionamento, previa verifica dell'indirizzo di abitazione. Nel merito, ha rinviato alle argomentazioni articolate nell'atto scritto, insistendo per l'accoglimento del gravame.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio alla appellata e la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiara la contumacia.

2. Nel merito, sul primo motivo di doglianza, la Procura appellante afferma che "*appare sbagliata l'esclusione di applicabilità dell'art. 55-quater, c.1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118*" e ciò sull'assunto che "è *evidente che la ratio della norma è quella di punire ogni assenteismo fraudolento dei pubblici dipendenti anche se la frode sia realizzata sulla causa di giustificazione dell'assenza (attraverso un falso certificato di malattia, come nel caso di specie, non per ferie come erroneamente detto nella sentenza9 e non soltanto nei casi di frode nell'uso del cartellino o badge*".

La censura è infondata e non merita accoglimento.

Al riguardo, osserva il Collegio che la stessa Procura appellante aveva, già in sede di formulazione della citazione, escluso la ricorrenza, nel caso che ne occupa, di una fattispecie riconducibile alle previsioni della norma invocata, stante l'assenza dell'indefettibile presupposto di procedibilità della irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare e formulando domanda di risarcimento della lesione dell'immagine dell'Amministrazione

invocando la disciplina generale dell'art. 51, c.7, c.g.c.

La sentenza appellata ha, dal canto suo, affermato che "La *Procura regionale afferma che l'odierna convenuta avrebbe cagionato alla propria Amministrazione un danno all'immagine, equitativamente quantificato in 3.345,89 euro, sussistendo i presupposti costituiti da una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione, nonché del clamore, pur in assenza di articoli di stampa aventi ad oggetto la vicenda de qua.*

Il Collegio ricorda che è del tutto consolidato, in giurisprudenza, il principio della risarcibilità del danno da lesione del diritto d'immagine della Pubblica Amministrazione allorquando vi sia un'alterazione del prestigio e della personalità della stessa, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in spregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici.

Ricorre, quindi, il danno in analisi quando la condotta illecita dei dipendenti della Pubblica Amministrazione determina una lesione all'immagine di quest'ultima, tale da farle perdere credibilità ed affidabilità.

Ferma la natura prevalentemente risarcitoria-recuperatoria del danno all'immagine, propria della responsabilità amministrativa, tale danno è riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale.

La previsione speciale di cui all'art. 55-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotta nell'ambito di una normativa di rigore dettata allo scopo di prevenire il fenomeno mediaticamente noto come dei "furbetti del cartellino", con la quale veniva stabilito il criterio legale di quantificazione minima del danno all'immagine rapportato a sei volte lo stipendio percepito,

è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi, con sent. n. 61/2020.

Per completezza, è utile evidenziare che detta disciplina non avrebbe comunque potuto trovare applicazione all'odierna fattispecie, in quanto il citato articolo stabilisce, all'art. 55-quater, c. 1-bis, norma peraltro non incisa dal Giudice delle leggi, che <Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso [...]>. La condotta fraudolenta della convenuta, invece, non è stata attuata allo scopo di risultare in servizio o di trarre in inganno l'Amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro, bensì al diverso fine di fruire illecitamente di un periodo di ferie".

Correttamente la sentenza del primo Giudice si è pronunciata sul *petitum* definito dall'originario atto di citazione, limitandosi in parte motiva a delineare, per ragioni di completezza argomentativa e sistematica, i tratti comuni alla diversa seppur contigua fattispecie tipizzata all'art. 55 *quater* c. *1-bis* del d. lgs. n. 165/2001.

Non può, in altri e più sostanziali termini, trovare ingresso in questa sede, attraverso la formulazione di un motivo di gravame, una domanda nuova, sia pure attraverso il rilievo di un (asserito) errore motivazionale della sentenza del primo giudice, stante l'effetto devolutivo del mezzo di gravame odierno e il correlato divieto di *jus novorum,* disciplinato agli articoli 193 e 194 c.g.c.

3.1 Passando al secondo motivo di doglianza, il Collegio preliminarmente

osserva che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte dell'attore pubblico, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.

In tale prospettiva neppure il danno all'immagine, riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale e inteso quale "danno conseguenza", sussiste "*in re ipsa*", dovendo essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.

Inoltre, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non tanto di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come dedotto e provato, anche attraverso presunzioni semplici.

Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., n. 19434 del 2019, n. 19434 del 2019, n. 35352 del 2023).

Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'Ente (Cass., n. 23401 del 2015; n. 20643 del 2016).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. II App., sent. n. 357 del 2023), per le tipologie di danno non patrimoniale non ancorate a parametri e criteri tecnici di calcolo, può farsi ricorso al generale sistema delle prove, che comprende anche quelle presuntive, che assumono un notevole rilievo, a fronte dell'immaterialità del bene giuridico leso.

In questo senso, sono da ritenersi sufficienti a integrare la prova del danno all'immagine della P.A. le allegazioni di tutti gli elementi che, nel caso concreto, siano idonei a fornire dimostrazione dei mutamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, al bene protetto.

Ai fini della prova, quindi, in presenza di reati accertati contro la pubblica amministrazione, possono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti, che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., lascino inferire che, tra le conseguenze negative di un illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili, vi sia anche, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, l'offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (Sez. II App., sent. n. 222 del 2024, Sez. III App., sent. n.210/2024).

L'esame degli atti processuali e la valutazione delle prove devono essere compiuti in ossequio al dettato dell'art. 95 c.g.c., che stabilisce che, nel decidere sulla causa, il giudice contabile tiene conto delle prove dedotte dal pubblico ministero o dalle altre parti, nonché dei fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (Sez. II App., sent. n. 237 del 2017 e sent. n. 357 del 2023).

3.2 Tanto premesso in linea generale, il Collegio, in conformità alla ormai granitica giurisprudenza di questa Corte, concorda con la tesi della Procura appellante, secondo cui il clamore mediatico non integra un elemento costitutivo del danno all'immagine, ma è solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento (*ex plurimis*, SS.RR., sent. n.1/2011/QM il clamore e la risonanza non integrano la lesione; Sez. III App., sent. n. 210 del 2024; Sez. II App., sent. n. 222 del 2024, n. 265 del 2023, nn. 290 -182-178 del 2020; Sez. I App. n. 376 del 2023, n. 490 del 2021).

Ciò in quanto sia il profilo interno che quello esterno all' Amministrazione sono parimenti meritevoli di considerazione, non essendo sempre necessaria una rilevanza esterna delle fattispecie delittuose.

E tuttavia risulta imprescindibile l'accertamento se il delineato *clamor fori* ricorra effettivamente nelle vicende dell'odierno giudizio.

La Procura appellante si è limitata ad affermare che il danno all'immagine si è realizzato anche se non ci sono stati articoli di stampa che si sono occupati della vicenda, ribadendo, del resto, quanto già dichiarato dalla stessa Amministrazione danneggiata in sede di *notitia damni*.

Anche con riferimento alla rilevanza interna dell'asserito evento lesivo si è limitata a richiamare i contenuti della giurisprudenza contabile che ammette il danno all'immagine anche in presenza di mera divulgazione interna all'Amministrazione.

Né tale lacuna probatoria può dirsi colmata dalle affermazioni contenute nell'atto di gravame secondo cui l'utilizzo da parte della Nisticò di Facebook per le foto scattate in Inghilterra, la telefonata dal Regno Unito per la comunicazione all'ufficio di appartenenza finalizzata a comunicare il proprio stato di malattia, le interlocuzioni dell'Amministrazione con l'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa, la conoscenza dei fatti da parte del medico che ha rilasciato il certificato di malattia, poi scagionato da ogni addebito in sede penale, dimostrano una conoscenza dei fatti circoscritta agli addetti ai lavori, ma non quello "*strepitus fori*" sia pure solo interno all'Amministrazione che, sulla base dell'*id quod prelrumque accidit*, integri la lesione del diritto all'identità e all'immagine dell'Ente.

In sostanza, non è stato dedotto né provato dalla Procura appellante che, oltre

a coloro che per ragioni di ufficio si sono occupati della vicenda, ci sia stata una "rilevanza interna" della vicenda, tale da comprometterne gravemente il prestigio e la credibilità.

Risulta pertanto esente da censure la gravata sentenza nella parte in cui afferma che l'attore pubblico non ha in sostanza fornito alcuna prova, neppure meramente indiziaria, tale da consentire di affermare che, secondo la regola del "*più probabile che non*", vi sia stata una divulgazione (quantomeno all'interno dell'Amministrazione) che abbia superato una soglia minima di lesività.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna n. 361 del 9 novembre 2021.

5. Nulla per le spese di giudizio**.**

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 59603 del registro di segreteria:

dichiara la contumacia dell'appellata;

rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna n. 361 del 9 novembre 2021.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Oriella Martorana Dott.ssa Giuseppina Maio

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata il 07/01/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente